

**VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI**

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata all'istanza pervenuta in data 26/05/2025, prot. n. 29287.

- *Lavorazioni meccaniche del legno*
Punti di emissione **camini nn. E1 ed E2**

Parametro: polveri;
Valore limite di emissione: 5 mg/m³

- *Applicazione vernice a spruzzo, asciugatura manufatti verniciati e trafila*
Punti di emissione **camini nn. E4, E5, E6 ed E7**

Parametro: polveri;
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Parametro: toluene;
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con flusso di massa ≥ 100 g/h

Prescrizioni ai sensi dell'art. 275 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 ss. mm. ii.

L'attività di rivestimento delle superfici di legno, per la tipologia e la quantità di materie prime contenenti solventi utilizzate, ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 con l'attività individuata al punto 2.d della Parte II dell'Allegato III alla Parte V del succitato decreto, con soglia di consumo di solvente superiore a 15 tCOV/anno.

Per le operazioni di applicazione vernice a spruzzo, asciugatura manufatti verniciati e trafila, effettuate con l'impiantistica, le materie prime e l'operatività dichiarate nella domanda di AUA pervenuta in data 26/05/2025 prot. n. 29287 e successive note integrative, il gestore deve garantire i seguenti valori limite di riferimento per i Composti Organici Volatili:

Emissione convogliata (camini nn. E4, E5, E6 ed E7):	6,93 kgCOT/h
Emissione diffusa:	5,04 tCOV/anno

Il consumo di solvente autorizzato è pari a 20.155,39 kg di Composti Organici Volatili su base annua.

Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di Composti Organici Volatili generate dall'attività di rivestimento delle superfici in legno a tali valori limite di emissione.

La ditta deve inoltre elaborare e trasmettere un Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni riportate nell'Allegato III alla Parte V del D. Lgs. 152/2006. Per l'elaborazione del Piano Gestione Solventi, l'azienda deve quantificare:

- l'input di solvente;
- il consumo di solvente;
- il recupero di solvente mediante distillazione (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato);
- l'operatività degli impianti di applicazione vernice a spruzzo, asciugatura manufatti verniciati e trafila;
- la presenza di solvente nei rifiuti prodotti;
- le emissioni diffuse;
- le emissioni convogliate in atmosfera.

Per l'elaborazione del Piano Gestione Solventi, la ditta dovrà utilizzare l'intero anno solare precedente a quello di trasmissione del Piano come periodo di osservazione; dovrà inoltre utilizzare entrambi i metodi analitici per la misura dei composti organici volatili indicati al relativo paragrafo. I risultati delle misure analitiche effettuate e la documentazione richiesta devono essere trasmessi **entro il mese di aprile** di ogni anno.



Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazioni

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso il **camino A**, afferente all'impianto termico civile alimentato a metano con potenzialità termica nominale pari a 385,5 kW, non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Procedura di messa in esercizio e a regime della macchina dividiaste a seguito della riorganizzazione impiantistica in progetto (camino n. E2)

- L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto nella sua nuova configurazione, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso;
- il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve essere superiore a 90 giorni;
- entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno una serie completa di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

- Operazioni di applicazione vernice a spruzzo, asciugatura manufatti verniciati e trafilatura (punti di emissione nn. E4, E5, E6 ed E7)

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera, che dovranno essere trasmesse alla provincia di Treviso contestualmente al relativo Piano Gestione Solventi.

- Operazioni di lavorazione meccanica del legno (punti di emissione nn. E1 ed E2)

Non si prescrivono analisi periodiche di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Modalità di esecuzione delle misure

- i valori limite di emissione si riferiscono alle condizioni di esercizio in normale funzionamento dell'impianto, come definito nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa) e al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Lavorazioni meccaniche del legno	Filtro a maniche	E1
Lavorazioni meccaniche del legno:	Filtro a maniche	E2



spaiettatura e dividiaste		
Applicazione vernice a spruzzo	Filtro a secco	E5
Applicazione vernice a spruzzo	Filtro a secco	E7

- L'esercizio dell'impianto di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui è collegato, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell'impianto di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento dovranno essere documentate mediante annotazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico a esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento a esso collegato;
- i punti di emissione nn. E1 ed E2 devono essere presidiati da sonda con principio di misura triboelettrico o elettrodinamico, al fine di monitorare l'efficienza dei relativi sistemi di trattamento; la ditta dovrà dare evidenza dell'avvenuta installazione delle sonde alla Provincia di Treviso **entro 12 mesi** dalla data di avvio impianto.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. E2, E5 ed E7 devono essere dotati ciascuno di due prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 4" munite di controflangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra. I punti di emissione nn. E4 ed E6 devono essere dotati ciascuno di due prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 2" ½ con filettatura gas, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l'accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;
- metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale) per la verifica del rispetto del valore limite di emissione convogliata oraria prescritto;
- • metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la determinazione dei composti organici volatili (espressi come singoli composti) per l'elaborazione del PGS, la determinazione dell'emissione diffusa annuale di COV e la determinazione puntuale del toluene.